

Regolamento generale per la costituzione del Centro multidisciplinare di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti

Art. 1

Istituzione e obiettivi del coordinamento

1. Ai sensi del DPCM del 4 agosto 2023 *Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, è istituito il Centro multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti dell'Università degli Studi di Pavia.
2. Tutti i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e continua degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia (di seguito, anche "Ateneo"), afferiscono e sono gestiti dal Centro multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti (di seguito, anche "Centro") attivato presso l'Ateneo.
3. La titolarità dei corsi e l'accreditamento degli stessi restano in carico all'Ateneo.
4. Il Centro ha compiti di gestione e coordinamento dei percorsi didattici istituiti e attivati secondo la normativa vigente e ha sede amministrativa presso la UOC Post Laurea dell'Università degli Studi di Pavia, via Ferrata 5, Pavia.

Art. 2

Fini e attività istituzionali

Il Centro è istituito al fine di organizzare e realizzare attività formative, in presenza e/o a distanza, per la formazione iniziale e continua degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, al Centro compete:

- a) la proposta agli Organi di governo dell'Ateneo dell'attivazione dei percorsi di formazione ai sensi delle norme vigenti;
- b) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
- c) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata da parte dei centri lombardi, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- d) l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione dei percorsi di formazione;
- e) la verifica della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- f) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi a bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.
- g) la definizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei percorsi di formazione.

Il Centro non è dotato di autonomia contabile e gestionale.

Il Centro si avvale del personale afferente alle seguenti strutture dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti:

- UOC Post Laurea: per lo svolgimento delle attività amministrative gestionali
- UOC Gestione Amministrativa e Contribuzione Studentesca: per la gestione delle attività contabili.

Art. 3 Organi

Sono Organi del Centro:

- il Coordinatore
- la Giunta
- il Board (Organo Deliberante)
- i Tutor coordinatori
- i Consigli didattici

Coordinatore

Il Coordinatore del Centro è nominato con decreto dal Rettore, fra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università.

Il mandato del Coordinatore dura tre anni accademici. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dal presente comma, con l'aggiunta dello scorcio dell'anno accademico in cui è avvenuto il subentro. Il Coordinatore può essere riconfermato nell'incarico consecutivamente una sola volta. L'incarico di Coordinatore è incompatibile con quello di componente del Nucleo di Valutazione, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

È facoltà del Coordinatore designare tra i componenti della Giunta un Vice-Coordinatore che lo sostituisca in caso di assenza o d'impedimento.

Il Coordinatore:

- a) sovrintende alle attività del Centro, convoca e presiede la Giunta, dà attuazione alle relative deliberazioni.
- b) cura e sottoscrive tutti gli atti relativi all'attività del corso e ne assicura la trasmissione alla struttura amministrativa competente;
- c) effettua in caso di urgenza le variazioni al piano didattico, limitatamente alle sostituzioni di docenti, nel rispetto di norme e regolamenti vigenti e le trasmette alla struttura amministrativa competente.

Giunta

La Giunta, nominata con decreto dal Rettore, è composta dal Coordinatore e dai Direttori dei percorsi formativi tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università e in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del percorso.

Il mandato della Giunta ha durata di tre anni accademici. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il mandato della Giunta subentrante ha la durata ordinaria prevista dal presente comma, con l'aggiunta dello scorcio dell'anno accademico in cui è avvenuto il subentro. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente, il mandato del subentrante dura fino alla scadenza dell'organo.

Interviene alle sedute della Giunta, assistendo il Coordinatore nella verbalizzazione/con funzioni di verbalizzazione, il Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti.

La Giunta:

- a) coadiuva il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) cura il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
- c) cura l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione dei percorsi di formazione;
- d) verifica ogni anno l'operato dei Tutor Coordinatori e dei Tutor dei tirocinanti, sulla base delle relative relazioni sottoposte a suo esame, ai fini della conferma o revoca degli incarichi, andando a valutare la conduzione dei gruppi di studenti e il sostegno al loro percorso formativo, la gestione dei rapporti con le scuole e con i tirocinanti ospitati, la gestione dei rapporti con l'Università, la gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie, e propone eventualmente ai tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta;
- f) individua le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi a bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
- g) verifica la coerenza funzionale dei settori scientifico-disciplinari delle attività formative, previste nell'ambito della didattica, rispetto alla specificità delle relative classi di concorso;
- h) cura la definizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei percorsi di formazione;
- i) sovrintende alle attività del Consigli Didattici e li convoca, dando attuazione alle relative indicazioni/deliberazioni.

La Giunta è convocata dal Coordinatore almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta con l'indicazione dell'ora, del luogo, della data e dell'ordine del giorno. In casi di urgenza la Giunta potrà essere convocata almeno un giorno prima della data fissata e deve riportare apposita motivazione.

Tutte le riunioni possono svolgersi anche attraverso strumenti telematici. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Board (Organo Deliberante)

Il Board è costituito dai componenti della Giunta e da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR. Il Presidente del Board è nominato dal Rettore.

Il Board:

- a) approva le linee di indirizzo e di sviluppo strategico delle attività formative del Centro da proporre programmaticamente agli organi di Ateneo;
- b) delibera le linee guida per il coordinamento didattico e organizzativo proposte dalla Giunta, ne monitora le attività e in accordo con gli Organi di Ateneo valuta l'andamento dei percorsi di formazione iniziale, anche in coerenza con le classi di concorso;
- d) delibera le linee guida per individuare le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi a bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e materiali;
- e) propone agli organi di Ateneo l'istituzione, la denominazione dei percorsi formativi nonché l'indicazione della numerosità massima e minima degli studenti ammissibili;

- f) definisce l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e materiali necessarie per lo svolgimento dei percorsi da proporre agli Organi di Ateneo;
- g) definisce il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno indicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- h) programma a livello locale l'accesso ai percorsi, in caso di superamento del numero di posti massimo, secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. art. 6, punto 4;
- i) su proposta della Giunta, nomina:
 - la Commissione di Selezione per l'ammissione al Percorso Formativo;
 - le Commissioni per le verifiche finali;
 - una Commissione Valutativa, che effettua il riconoscimento dei CFU/tirocinio acquisiti dallo studente al fine di abbreviare il percorso formativo.

Il mandato del Board dura tre anni accademici. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente, il mandato del subentrante dura fino alla scadenza dell'organo. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico consecutivamente una sola volta.

Il Board è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta con l'indicazione dell'ora, del luogo, della data e dell'ordine del giorno. In casi di urgenza il Board potrà essere convocato almeno uno giorno prima della data fissata e deve riportare apposita motivazione. La riunione può essere svolta anche in modalità remota.

Tutor Coordinatori

Per ogni classe di concorso viene nominato, su proposta dell'USR, tra il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado e resta in carico per quattro anni con possibilità di proroga per non più di un anno e rinnovabile consecutivamente per non più di una volta.

I Tutor Coordinatori svolgono mansioni di coordinamento delle attività dei Tutor dei tirocinanti per i quali relazionano alla Giunta in merito all'operato di tutto l'anno, interfacciandosi anche con i Consigli Didattici per quanto di competenza, partecipando quindi alle relative sedute.

I Consigli didattici

Il Consiglio didattico di ogni percorso di formazione iniziale è composto da professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di Tutor Coordinatore e da una rappresentanza degli studenti.

I rappresentanti degli studenti rimangono in carica fino al completamento del percorso formativo; in caso di rinuncia per qualsiasi motivo al proseguimento del percorso formativo, o di rinuncia all'incarico di rappresentanza, i rappresentanti degli studenti rimasti designeranno tramite proposta un sostituto.

Il Consiglio Didattico:

- a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo definito dalla norma e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando duplicazioni di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti prevedendo l'attivazione dei laboratori pedagogico-didattici coerenti con il Profilo

individuato dalla norma;

c) propone ai Dipartimenti dell'Ateneo, ai sensi del Regolamento vigente in materia, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi.

Art. 4

Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera degli Organi di Governo di Ateneo su proposta dell'Organo Deliberante, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

La convocazione dei componenti per la seduta di deliberazione della modifica al Regolamento deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica e in allegato la relativa documentazione.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo di Ateneo.